

COPIA WEB

Deliberazione N. 60

In data 27/10/2012

Prot. N. 14952

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4 LETT. L) L.R. 61/85 PER MODIFICA ART. 25 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – INSERIMENTO NORMATIVA A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE.

L'anno **duemiladodici** addì **VENTISETTE** del mese di **OTTOBRE** presso la sede municipale. Convocato dal **VICE SINDACO** mediante lettera d'invito del **22/10/2012 prot. n° 14489**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sindaco TREVISAN Gilberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **ORSO Dott. Paolo**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1. BERNARDI Christian		*	10. MARTINI Morena	*	
2. BERTON Davide	*		11. OSELLADORE Paolo	*	
3. BONAMIN Moreno	*		12. PEGORARO Davide	*	
4. GASTALDELLO Andrea	*		13. PESERICO Clemente	*	
5. GIACCHERI PAOLA	*		14. ROSSI Franco	*	
6. GUARISE Giuseppe	*		15. SARTORE Aldo	*	
7. LISCIOTTO Eleana	*		16. TREVISAN Gilberto	*	
8. MARCON Ezio	*		17. VICO Sabrina	*	
9. MARINELLO Roberto	*				

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Vengono **nominati** scrutatori i Sigg, **OSELLADORE Paolo**, **PEGORARO Davide** e **GUARISE Giuseppe**.

Il Sindaco, **TREVISAN Gilberto**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI ART. 50, COMMA 4 LETT. L) L.R. 61/85 PER MODIFICA ART. 25 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – INSERIMENTO NORMATIVA A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.R.G. (Piano Regolatore Generale), approvato con D.G.R.V. n. 2630 del 10.10.2001 e successive varianti parziali, approvate ai sensi del Titolo Quarto, Capo Terzo della L.R. 61/85;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2012 il Comune di Rossano Veneto ha adottato il P.A.T. ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- che dopo l'adozione, in conformità a quanto previsto dall'All. 1 alla D.G.R. Veneto n. 791/2009, in merito agli aspetti ambientali del P.A.T. è stato richiesto il parere dei soggetti aventi, a vario titolo, competenza in materia ambientale;
- che in data 25/09/2012, prot. n. 12956, in risposta alla suddetta richiesta, è pervenuto (sotto forma di "osservazione") il parere dell'A.T.O. Brenta emesso in data 24/09/2012, prot. 0001421/12;

PRESO ATTO che nel sopra citato parere l'A.T.O. Brenta:

- rileva che la tav. 1 ("Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale") del P.A.T. del Comune di Rossano Veneto individua i pozzi pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 94, riportando le relative zone di rispetto con un'estensione di m 200 rispetto al punto di captazione;
- fa presente che, in considerazione della normativa predetta, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche risulta in capo alla Regione su proposta delle Autorità d'Ambito, e che pertanto l'A.T.O. stessa sta procedendo alla nuova individuazione delle medesime con specifico riferimento all'area pedemontana nella quale ricade anche il Comune di Rossano, secondo criteri geologici, idrogeologici ed ambientali;
- precisa che l'analisi relativa ai pozzi acquedottistici dell'area pedemontana è in fase di definizione, e che in base alla stessa si rileva – preliminarmente – una conformazione delle aree di salvaguardia, in particolare a monte dei prelievi, più ampia ed articolata rispetto all'individuazione geometrica con estensione pari a m 200 di raggio dal punto di captazione;

PRESO ATTO altresì che nel parere in questione l'A.T.O. Brenta, in conseguenza di quanto sopra detto, "osserva" che risulta opportuno considerare i centri di pericolo e limitare lo svolgimento delle attività elencate all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, anche nelle aree prossime ai pozzi e non necessariamente ricadenti nei 200 m di raggio, previa concertazione con l'A.T.O. stessa;

DATO ATTO che, una volta completata la definitiva individuazione delle aree di salvaguardia, sarà cura dell'A.T.O. darne comunicazione al Comune di Rossano, per gli adempimenti di competenza;

RIBADITA l'importanza di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano, e ritenuto doveroso da parte dell'Amministrazione Comunale porre in essere ogni azione di propria competenza a tal fine necessaria;

RITENUTO pertanto di accogliere favorevolmente il sopra citato parere dell'A.T.O. Brenta;

CONSIDERATO che essendo in itinere l'approvazione del P.A.T. e non essendo ancora individuate da parte dell'Ente Regione (su proposta dell'ATO) le nuove zone di rispetto, non è possibile procedere ad una variante dello stesso;

DATO ATTO che si è appena conclusa la fase delle osservazioni, e che ora il Piano deve essere valutato dall'ente competente ad esprimersi in merito alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), alla risorsa idrica (Direzione Geologia) e urbanistica;

RITENUTO corretto pertanto, dal punto di vista procedurale, in conseguenza di quanto indicato dall'A.T.O. nella propria osservazione e nelle more dell'individuazione definitiva delle fasce di rispetto da parte dell'A.T.O. medesima, o di altro ente avente competenza in merito, adottare una apposita variante normativa allo strumento urbanistico vigente a tutela delle risorse idriche del territorio del Comune di Rossano Veneto, con modifica dell'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G., secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza, sempre in materia di tutela delle acque ad uso pubblico, ha emanato del mese di luglio 2011 un apposito regolamento per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso, con norme che riguardano anche gli impianti esistenti;

VISTI

- l'art. 50, comma 4 lett. l) della L.R. 61/85, il quale recita "Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano..... le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione...";

- l'art. 48, comma 1 della L.R. 11/2004, il quale recita "Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni (60) nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61...";

- l'art. 1, comma 1 della L.R. 2/2012, che recita "Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).";

DATO ATTO che la variante è stata esaminata dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 25/10/2012 con parere a favorevole;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono

astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, una variante parziale al P.R.G. avente per oggetto la modifica dell'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. per inserimento di una normativa a tutela delle risorse idriche, in conformità all'art. 50, comma 4 lett. L) della L.R. 61/85, il tutto come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, come di seguito descritto:

art. 25 N.T.A. di P.R.G. testo vigente, testo modificato, testo comparato;

2) di disporre che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso la Segreteria del Comune e della Provincia, in libera visione;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/95, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

4) di dare altresì atto che la variante sarà approvata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti;

5) di precisare che le aree di salvaguardia definite dall'A.T.O. Brenta, o da altro ente avente competenza in merito, saranno recepite nello strumento urbanistico del Comune di Rossano Veneto tramite una apposita variante di adeguamento, non appena le stesse saranno validate ed approvate dalla Regione Veneto.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
f.to Geom. Luca De Boni

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE
f.to Rag. Zelia Pan

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI ROSSANO VENETO



ALLEGATO A DELIBERAZIONE CC.
CONTRATTO
N° 60 del 27/10/16

P.R.G.


VARIANTE PARZIALE

AI SENSI ART. 50, COMMA 4 LETT. L) L.R. 61/85

MODIFICA ART. 25 DELLE N.T.A.

INSERIMENTO NORMATIVA A TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

ottobre 20

ART. 25 N.T.A. P.R.G. – TESTO VIGENTE

Articolo 25 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA

Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.

Nelle tavole di P.R.G. esse sono state così distinte:

25.1 Aree con vincolo monumentale

In tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti saranno ammessi solo dopo il parere favorevole della competente Soprintendenza, ai sensi della legge 01.06.1939 n° 1089.

25.2 Aree con vincolo ambientale e paesaggistico

In tali aree gli interventi ammissibili dovranno ottenere preventivamente il parere degli Organi competenti in materia.

Ai sensi della legge 26.09.1939 n° 1497 ed in applicazione della legge 08.08.1985 n° 431, le zone di particolare interesse ambientale sono indicate con apposita grafia negli elaborati di P.R.G..

In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940, e successive modifiche ed integrazioni, il P.R.G. sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i corsi d'acqua e le loro relative sponde e rive per una fascia di ml. 150.

All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l'eventuale costruzione di nuovi edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.

25.3 Aree con vincolo idrogeologico

In tali aree i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di ml. 10.00; le ricostruzioni e gli ampliamenti consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione idraulica da parte dell'autorità competente.

Le distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

25.4 Aree di rispetto stradale

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.

Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il P.R.G. può indicare:

- a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in cui non esista agli atti un progetto.

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.

La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A..

Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 (edifici in fregio alle strade ed alle zone umide).

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa dal computo.

Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

25.5 Aree di rispetto ferroviario

Aree regolate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme, che non comportino l'avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.

25.6 Aree di rispetto cimiteriale

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (T.U. leggi sanitarie 27/1934 n° 1265 e art. 27 L.R. n° 61/85).

Sono vietate le nuove costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.

Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi idrici e potabili.

Per l'edilizia esistente sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.7 Aree per servizi cimiteriali

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.

25.8 Parco agrario

L'area è caratterizzata dall'insediamento del complesso di Villa Caffo - Navarrini - Cecchele ai margini del centro storico del Capoluogo.

INDIRIZZI

La prospettiva è di valorizzare l'area ed il complesso della Villa nel rispetto della produttività agricola pur consentendo anche la possibilità di attività sportivo - ricreative nelle aree interne al parco agrario.

La valorizzazione dei circuiti ciclo pedonali previsti con il rafforzamento delle alberature.

Ai fini della capacità edificatori a valgono le norme della sottozona E2b con l'esclusione di allevamenti aziendali.

ART. 25 N.T.A. P.R.G. – TESTO MODIFICATO

Articolo 25 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA

Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.

Nelle tavole di P.R.G. esse sono state così distinte:

25.1 Aree con vincolo monumentale

In tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti saranno ammessi solo dopo il parere favorevole della competente Soprintendenza, ai sensi della legge 01.06.1939 n° 1089.

25.2 Aree con vincolo ambientale e paesaggistico

In tali aree gli interventi ammissibili dovranno ottenere preventivamente il parere degli Organi competenti in materia.

Ai sensi della legge 26.09.1939 n° 1497 ed in applicazione della legge 08.08.1985 n° 431, le zone di particolare interesse ambientale sono indicate con apposita grafia negli elaborati di P.R.G..

In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940, e successive modifiche ed integrazioni, il P.R.G. sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i corsi d'acqua e le loro relative sponde e rive per una fascia di ml. 150.

All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l'eventuale costruzione di nuovi edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.

25.3 Aree con vincolo idrogeologico

In tali aree i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di ml. 10.00; le ricostruzioni e gli ampliamenti consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione idraulica da parte dell'autorità competente.

Le distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

25.4 Aree di rispetto stradale

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.

Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il P.R.G. può indicare:

- a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in cui non esista agli atti un progetto.

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.

La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle

pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A..

Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 (edifici in fregio alle strade ed alle zone umide).

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa dal computo.

Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

25.5 Aree di rispetto ferroviario

Aree regolamentate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme, che non comportino l'avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.

25.6 Aree di rispetto cimiteriale

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (T.U. leggi sanitarie 27/1934 n° 1265 e art. 27 L.R. n° 61/85).

Sono vietate le nuove costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.

Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi idrici e potabili.

Per l'edilizia esistente sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.7 Aree per servizi cimiteriali

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.

25.8 Parco agrario

L'area è caratterizzata dall'insediamento del complesso di Villa Caffo - Navarrini - Cecchele ai margini del centro storico del Capoluogo.

INDIRIZZI

La prospettiva è di valorizzare l'area ed il complesso della Villa nel rispetto della produttività agricola pur consentendo anche la possibilità di attività sportivo - ricreative nelle aree interne al parco agrario.

La valorizzazione dei circuiti ciclo pedonali previsti con il rafforzamento delle alberature.

Ai fini della capacità edificatori a valgono le norme della sottozona E2b con l'esclusione di allevamenti aziendali.

25.9 Impianti geotermici

La realizzazione di impianti a scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso (S.G.C.C.) orizzontali e verticali, al fine della tutela delle acque sotterranee, in primis quelle ad uso idropotabile, sono autorizzati dalla Provincia secondo la disciplina indicata nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale il 31 maggio 2011 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

I titolari di impianti esistenti alla data di approvazione del regolamento, al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa, devono trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'allegato 5 del regolamento, corredata dai documenti ivi allegati.

La provincia di riserva la facoltà di prescrivere eventuali adempimenti a tutela delle falde

idriche.

25.10 Pozzi ad uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque da destinare al consumo umano, il PRG stabilisce le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00 rispetto al punto di captazione;
- le zone di rispetto sono previste per tutelare le risorse idriche con un'estensione di raggio di 200 ml. rispetto al punto di captazione.

Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stalle di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Per gli usi idrotermali e idroproduttivi, l'utilizzazione deve avvenire secondo i disposti della normativa vigente e previa autorizzazione del Genio Civile.

Nelle more delle nuove individuazioni delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) delle captazioni acquedottistiche da parte della Regione su proposta dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, in fase di definizione secondo criteri geologici, idrogeologici ed ambientali, e che avrà una conformazione, in particolare a monte dei

prelievi acquedottistici, più ampia e articolata rispetto all'individuazione geometrica con un'estensione di raggio pari a 200 ml, viene definita la seguente norma transitoria:

- qualsiasi attività elencata nel D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 94 che chieda l'insediamento nel territorio di Rossano Veneto, seguendo il principio di precauzione al fine di mantenere le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, tra i pareri degli organi competenti dovrà comunque acquisire il parere preventivo dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, così come espresso nella comunicazione del 24.09.2012 (prot. n. 1421/12).

ART. 25 N.T.A. P.R.G. – TESTO COMPARATO

Articolo 25 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA

Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.

Nelle tavole di P.R.G. esse sono state così distinte:

25.1 Aree con vincolo monumentale

In tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti saranno ammessi solo dopo il parere favorevole della competente Soprintendenza, ai sensi della legge 01.06.1939 n° 1089.

25.2 Aree con vincolo ambientale e paesaggistico

In tali aree gli interventi ammissibili dovranno ottenere preventivamente il parere degli Organi competenti in materia.

Ai sensi della legge 26.09.1939 n° 1497 ed in applicazione della legge 08.08.1985 n° 431, le zone di particolare interesse ambientale sono indicate con apposita grafia negli elaborati di P.R.G..

In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940, e successive modifiche ed integrazioni, il P.R.G. sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i corsi d'acqua e le loro relative sponde e rive per una fascia di ml. 150.

All'interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l'eventuale costruzione di nuovi edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.

25.3 Aree con vincolo idrogeologico

In tali aree i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di ml. 10.00; le ricostruzioni e gli ampliamenti consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione idraulica da parte dell'autorità competente.

Le distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio d'acqua in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

25.4 Aree di rispetto stradale

Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi per il traffico pedonale, ciclabile e veicolare.

Nel caso di interventi sulla viabilità esistente o di nuovo impianto, il P.R.G. può indicare:

- a) la sede viaria nel caso di interventi di cui esiste già il progetto;
- b) il presumibile tracciato proposto dal P.R.G., nel caso in cui non esista agli atti un progetto.

Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Qualora sia indicata solo la sede viaria potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione ed ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di ml. 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al P.R.G..

Le aree comprese entro 5 m. dal ciglio delle strade esistenti si intendono equiparate alle aree precedenti, in vista della esecuzione di ordinarie migliorie dell'infrastruttura, ed in particolare della realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili.

La viabilità secondaria interna, pedonale e ciclabile, segnata nel P.R.G. è indicativa: essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Per gli interventi di nuovo impianto, successivamente alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera le porzioni che non risultino impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali, assumono le destinazioni delle aree immediatamente contigue; per le porzioni delle suddette aree che risultino comprese entro zone soggette a S.U.A., la definizione di quanto al precedente comma può essere fatta in sede di approvazione del S.U.A..

Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate ai sensi del D.M. 1404/1968 e dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992.

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione; per l'ampliamento di quelle esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada; è altresì vietato qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che sotto tettoie.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/85 (edifici in fregio alle strade ed alle zone umide).

In queste aree potranno essere realizzate, oltre alle opere stradali, interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa dal computo.

Nel caso di nuove strade previste dal P.R.G. mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M. 1404/1968 ed agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992, senza che ciò costituisca variante al P.R.G..

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a ml. 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

25.5 Aree di rispetto ferroviario

Aree regolamentate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753.

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme, che non comportino l'avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.

25.6 Aree di rispetto cimiteriale

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (T.U. leggi sanitarie 27/1934 n° 1265 e art. 27 L.R. n° 61/85).

Sono vietate le nuove costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.

Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.

Nei pozzi ad uso domestico è vietata l'utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi idrici e potabili.

Per l'edilizia esistente sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.7 Aree per servizi cimiteriali

Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.

25.8 Parco agrario

L'area è caratterizzata dall'insediamento del complesso di Villa Caffo - Navarrini - Cecchele ai margini del centro storico del Capoluogo.

INDIRIZZI

La prospettiva è di valorizzare l'area ed il complesso della Villa nel rispetto della produttività agricola pur consentendo anche la possibilità di attività sportivo - ricreative nelle aree interne al parco agrario.

La valorizzazione dei circuiti ciclo pedonali previsti con il rafforzamento delle alberature.

Ai fini della capacità edificatori a valgono le norme della sottozona E2b con l'esclusione di allevamenti aziendali.

25.9 Impianti geotermici

La realizzazione di impianti a scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso (S.G.C.C.) orizzontali e verticali, al fine della tutela delle acque sotterranee, in primis quelle ad uso idropotabile, sono autorizzati dalla Provincia secondo la disciplina indicata nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale il 31 maggio 2011 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

I titolari di impianti esistenti alla data di approvazione del regolamento, al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa, devono trasmettere alla Provincia la comunicazione di cui all'allegato 5 del regolamento, corredata dai documenti ivi allegati.

La provincia di riserva la facoltà di prescrivere eventuali adempimenti a tutela delle falde idriche.

25.10 Pozzi ad uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque da destinare al consumo umano, il PRG stabilisce le aree di salvaguardia dei pozzi pubblici distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00 rispetto al punto di captazione;
- le zone di rispetto sono previste per tutelare le risorse idriche con un'estensione di raggio di 200 ml. rispetto al punto di captazione.

Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stalle di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Per gli usi idrotermali e idroproduttivi, l'utilizzazione deve avvenire secondo i disposti della normativa vigente e previa autorizzazione del Genio Civile.

Nelle more delle nuove individuazioni delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) delle captazioni acquedottistiche da parte della Regione su proposta dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, in fase di definizione secondo criteri geologici, idrogeologici ed ambientali, e che avrà una conformazione, in particolare a monte dei prelievi acquedottistici, più ampia e articolata rispetto all'individuazione geometrica con un'estensione di raggio pari a 200 ml, viene definita la seguente norma transitoria:

- qualsiasi attività elencata nel D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 94 che chieda

l'insediamento nel territorio di Rossano Veneto, seguendo il principio di precauzione al fine di mantenere le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, tra i pareri degli organi competenti dovrà comunque acquisire il parere preventivo dell'Autorità d'Ambito A.T.O. Brenta, così come espresso nella comunicazione del 24.09.2012 (prot. n. 1421/12).

(nota: in grassetto il testo aggiunto)

Relazione il tecnico Buggin, incaricato dall'Amministrazione della predisposizione della odierna variante al PRG.

Ricorda che l'Amministrazione ha adottato il PAT circa due mesi fa e in tale PAT trova applicazione la norma nazionale secondo la quale la fascia di rispetto dai pozzi è fissata in 200 metri. Tutto ciò in quelle Regioni nelle quali la Regione non ha disciplinato la materia con una apposita normativa.

Nel caso della Regione Veneto la conformazione del territorio rende però di fatto inutilizzabile il modello nazionale dei 200 metri in quanto la falda acquifera non è uniforme e la presenza di fondo ghiaioso rende caso a se stante la conformazione di ogni singolo pozzo rendendo così inapplicabile in concreto il modello dei 200 metri.

A quest'ultimo proposito è sopraggiunta una lettera dell'ATO che spiega come l'ATO sia l'autorità delegata a fare i calcoli e sia già in opera per calcolare le fasce di rispetto per ogni singolo pozzo della zona pedemontana, calcoli che saranno elaborati in una apposita planimetria che dovrà essere pubblicata sul BUR e recepita quindi dalla Regione quale vincolo di rispetto.

Ma questa peculiare procedura, spiega il tecnico Buggin, fa decadere la possibilità per il comune, oggi come oggi, di disciplinare la materia nel PAT fintanto che l'ATO non invii alla Regione Veneto la nuova fascia di rispetto differenziata pozzo da pozzo. A quel momento, pronto lo studio dell'ATO, lo stesso verrà pubblicato sul BUR e solo allora sarà consentito applicare nel PAT delle fasce di rispetto differenziate da pozzo a pozzo.

Il tecnico conclude la propria spiegazione ritenendo che allo stato non sia necessario porre in essere una variante al PAT adottato, ma resta una considerazione da fare : il PAT non va a sostituire il PRG e come il PAT recepirà automaticamente la nuova normativa regionale derivante dagli studi dell'ATO, così è opportuno che anche il PRG sia allineato a tale possibilità recependo, con apposita variante, la normativa nazionale sulle fasce di rispetto, quella, per ora sui 200 metri.

In tale modo PAT e PRG sono ugualmente allineati.

Il sindaco passa la parola all'ing. Svegliado, legale rappresentante di ETRA, ente distributore dell'acqua e che risponde della bontà della stessa.

L'ing. Svegliado rassicura i consiglieri e il folto pubblico presente sul fatto che l'acqua di Rossano, allo stato attuale, è di ottimo livello e non inquinata e non vi è perciò alcun pericolo a Rossano. L'Ente ETRA svolge migliaia di controlli l'anno, controlli assai attendibili. Invita chiunque a non diffondere inutili allarmi. Secondo l'ingegnere la tutela dell'acqua è fine primario in quanto l'acqua è bene primario, e non vi sono limiti amministrativi di sorta alla sua tutela e protezione, perché l'acqua va bevuta da tutti e questo è un argomento su cui non bisogna neppure scherzare, tanto è serio.

Il consigliere Martini evidenzia come il tecnico Buggin sia alle dipendenze dell'Amministrazione e come lo stesso debba quindi portare avanti la linea dell'Amministrazione. Ritiene invece necessaria una modifica al PAT , come sostengono tecnici vicini alle minoranze

Il consigliere Guarise propone di individuare una proposta oggetto di discussione.

Il consigliere Peserico dà lettura della richiesta di emendamento, **allegato sub. A).**

Il consigliere Martini evidenzia come l'emendamento costituisca una modifica al PAT che non costituisce variante. La opinione del suo gruppo è infatti quella di chiedere una modifica al PAT e non al PRG, e ciò in quanto la modifica al PRG potrebbe anche

rivelarsi dannosa, in quanto potrebbe configurarsi come una persecuzione su ditte che già insistono sul territorio che potrebbero proporre ricorso al TAR. La proposta di emendamento delle minoranze non ritarderebbe di oltre 15 gg o massimo un mese l'approvazione del PAT, comporta infatti la mera modifica alle Norme Tecniche del PAT, fatto ammissibile, ed è stata concordata nella sua legittimità con i tecnici della Regione, come è stato assicurato anche al Sindaco con una apposita mail inviata dalla Regione.

Il consigliere Martini spiega come sia stata concordata dal Comitato con l'ATO una celere azione, la dr.ssa Cristofani ha promesso che l'ATO Brenta presenterà entro una settimana alla Regione la nuova perimetrazione dei pozzi, e se la materia è già ricompresa nel PAT di Rossano la Regione comunicherà a Cassola che la norma è stata adottata nel PAT di Rossano, con possibilità di salvaguardia, anche a Cassola.

Il tecnico Buggin dichiara di non condividere il fatto che sia il PAT di Rossano a creare la salvaguardia a Cassola, non è il PAT a creare tale effetto ma l'imposizione regionale del Vincolo, il che si potrà verificare solo dopo la pubblicazione sul Bur. Da questo punto di vista la modifica al PAT è attualmente, a suo parere, inutile e non è nel potere del comune di Rossano fare qualcosa in merito, deve muoversi la Regione.

Pure il segretario comunale ritiene non fondata in diritto la affermazione della efficacia extraterritoriale del Pat di Rossano, non è a conoscenza di alcuna tesi in proposito, per i comuni vale il principio di territorialità, quindi si rischia di creare false aspettative pensando che la modifica al PAT sia oggi risolutiva mentre non è il comune che deve procedere, bensì la Regione, ma allora tanto vale agire con la variante al PRG.

Il consigliere Peserico dichiara di aver verificato la legittimità della proposta e spera che tale proposta sia condivisa dall'intero consiglio. Si dichiara basito nel vedere una discussione quando si sta trattando dell'avvenire delle future generazioni. Invita quindi a determinarsi e votare nell'interesse pubblico, cioè della popolazione antepoendo la modifica o variante al PAT all'interesse ad approvare il PAT con le sue osservazioni e richieste, fatti esclusivamente attinenti alla gestione del potere.

Il tecnico Buggin replica sostenendo come non sia possibile allo stato, senza il recepimento nel BUR delle planimetrie dell'ATO, recepire autonomamente nel PAT dei dati tecnici relativi a fasce di rispetto di competenza della Regione. Cita poi la normativa ai sensi della quale l'efficacia del PAT è esclusivamente territoriale e limitata al territorio di Rossano Veneto e cioè il titolo V della Costituzione.

Il consigliere Peserico replica sostenendo che le modifiche al PAT adottato sono frutto di un emendamento, quello proposto, assai meditato. Tutto ciò che è contenuto nell'emendamento è il frutto di studi e riflessioni di soggetti assai preparati. Auspica quindi che la maggioranza rinunci alla tempistica del PAT per approvare una disciplina a tutela dei cittadini, specie quelli presenti in sala consiliare.

Il consigliere Guarise ricorda come a suo tempo egli avesse proposto di trasformare in F2 una zona tra via San Paolo e via dell'Industria dovette rinunciare all'intendimento su invito del comitato che aveva chiesto di riconsiderare la propria posizione essendo la variante che ne derivava illegittima ed impugnabile, in quanto variante contro "qualcuno", ora la variante al PRG proposta dall'Amministrazione può parimenti essere illegittima e condurre ad impugnazioni.

Quindi non deve esservi solo la preoccupazione della correttezza dell'emendamento delle opposizioni, ma anche quella della variante, illegittima, proposta dalla maggioranza.

La realtà, conclude Guarise, è il punto politico dell'effetto della variante al PAT di Rossano sui piani dei comuni limitrofi.

Il tecnico Buggin si dichiara perplesso di quanto sta sentendo, la proposta di variante al PAT ricalca la variante al PRG per il 90%, solo che il testo della variante al PRG è più restrittivo perché riguarda l'intero territorio comunale.

Il consigliere Martini richiama il fatto che la norma sulla fascia di rispetto dei 200 metri è norma nazionale di tutela ambientale e nel momento in cui l'ATO consegnerà la cartografia dei vincoli in Regione la disciplina di PAT sarà attuata da parte della Regione.

Il tecnico Buggin spiega che in quel caso sarà la Regione ad imporre in tutti i territori regionali la fascia di rispetto e non si tratta dell'esplicitarsi dell'efficacia del PAT, la variante al PAT è perciò inutile.

Il consigliere Martini sfida il tecnico Buggin ad informarsi in Regione, la Regione ha infatti avallato la proposta di emendamento, non si deve sentire solo la campana di chi è pagato dall'Amministrazione e ovviamente sostiene la tesi propugnata dal Sindaco che non vuole ritardare l'approvazione del PAT. Ma l'emendamento proposto farà perdere 15, massimo 30 giorni all'Amministrazione, essendo l'approvazione del PAT prevista per fine anno.

Il consigliere Guarise ritiene che i sindaci tra loro si parlino e molto, e nel rifiutare l'emendamento proposto dal comitato e dalle minoranze non vi sono nell'Amministrazione reali motivi tecnici bensì motivi politici

Il Sindaco spiega di aver parlato con tutti prima di giungere alla decisione di non variare il PAT bensì di variare il PRG e di aver ascoltato tutte le opinioni e di fidarsi dei propri tecnici.

Il tecnico Buggin spiega come la Regione approverà e renderà obbligatorie le fasce di rispetto con un suo apposito provvedimento nel quale la modifica al PAT nulla rileva, vi sarà una apposita modifica tecnica ad opera della Regione che, proprio perché agisce la Regione, sarà imposta in ogni comune, non è certo il PAT di Rossano che esplicherà efficacia oltre i confini di Rossano.

Il Sindaco ritiene che si possa giungere al medesimo risultato con l'accoglimento da parte del Comune e della Regione delle osservazioni presentate, in merito al problema, il tutto nell'ambito della procedura di approvazione regionale del PAT.

Il consigliere Martini nota come all'Amministrazione interessi portare a casa l'approvazione del PAT prima possibile e in quest'ottica l'approvare l'emendamento farebbe slittare a suo parere di poco il termine di approvazione del PAT ma tutelerebbe il comitato perché con la presenza dell'emendamento, come da accordi, la Regione Veneto interverrebbe subito con il vincolo ambientale.

Il consigliere Peserico propone l'approvazione dell'emendamento al PAT e autorizza tutti i consiglieri pubblicamente ad incolpare la sua figura di consigliere per eventuali ritardi nella approvazione del PAT.

Il consigliere Martini ricorda come nessun rappresentante di Rossano era presente alla commissione VIA relativa alla ditta Ecotrasporti, ciò vuol dire che non vi era interesse nell'argomento, come ora, dove non si vuole approvare l'emendamento proposto dalle Minoranze.

Il sindaco spiega nuovamente di volersi avvalere delle indicazioni dei tecnici e del Segretario comunale e chiede all'Architetto Buggin se condivide la proposta di approvare l'emendamento.

Il consigliere Guarise ricorda come il PAT sta scontando un ritardo di anni, non capisce cosa possa incidere un mese in più.

Il tecnico Buggin, interpellato dal Sindaco, ritiene non necessario l'emendamento, dal momento che il PAT adottato già riporta la distanza di 200 metri dai pozzi e tale distanza sarà in seguito conformata dall'intervento della Regione, a seguito della trasmissione della nota dell'Ato, è il vincolo nel PRG che manca e necessita la sua adozione, ma non vede il motivo per adottare l'emendamento con variante al PAT adottato, procedura lunga ed inutile.

Il segretario Comunale ritiene che sia non corretto prospettare un PAT che vale al di fuori del territorio comunale e che se vi sarà un vincolo di tutela futuro, ciò sarà dovuto alla disciplina regionale e non all'emendamento al PAT di Rossano.

Il consigliere Berton preannuncia il voto del proprio gruppo a favore dell'emendamento anche in segno di rispetto delle esigenze dei cittadini, e ricorda che tutti fra poco si ripresenteranno alle elezioni, con che faccia, avendo rifiutato la proposta dei cittadini?

Il sindaco pone in votazione l'emendamento al PAT letto dal consigliere Peserico Clemente che ottiene voti n. 4 favorevoli (minoranze).

A questo punto la folla presente in sala rumoreggia e usando trombette e fischiotti rende non più possibile continuare oltre la seduta di consiglio

Il sindaco sospende la seduta.

Alla ripresa della seduta sono le ore 12.23 – Il segretario fa l'appello, risultano assenti i consiglieri Pegoraro e Bernardi.

Il sindaco nomina il consigliere Lisciotta in sostituzione dello scrutatore Pegoraro.

Segue la votazione dei consiglieri **contrari all'emendamento con l'esito di 11 consiglieri contrari (maggioranza).**

L'emendamento allegato A) letto dal consigliere Peserico Clemente **viene respinto con voti favorevoli n. 4 (Martini Morena, Berton Davide, Peserico Clemente e Guarise Giuseppe), contrari n. 11**, legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti.

A questo punto il sindaco introduce le dichiarazioni di voto sulla adozione della variante al PRG, coma da proposta di delibera.

Il consigliere Gastaldello spiega come il consiglio dei tecnici sia quello di andare avanti con il PRG e nel contempo propone di recarsi in Regione per approfondire la cosa. Se la

Regione confermasse la bontà dell'emendamento potrebbe essere riconvocato entro breve un nuovo consiglio per adottare lo stesso.

Il consigliere Berton propone di recarsi in Regione già lunedì mattina o in alternativa di fissare una data certa. Propone poi di votare in modo favorevole la variante se la maggioranza è disponibile a portare nella seduta odierna, quale atto a se stante, al punto immediatamente successivo, la approvazione del medesimo testo che ha costituito emendamento.

Il consigliere Peserico rilancia la proposta di Berton proponendo di subordinare la deliberazione di voto del testo, già emendamento, con la precisazione che se tale approvazione conducesse ad un iter più lungo di 30 giorni aggiuntivi la stessa potrebbe essere annullata dall'Amministrazione in autotutela.

Il consigliere Martini ritiene indispensabile che oggi venga approvato un punto autonomo relativo a quello che è stato presentato come emendamento, poi rifiutato come tale, in quanto la maggioranza potrebbe subire un autogol qualora venisse successivamente a sapere che una modifica al PAT era ammissibile mentre non è stata fatta. D'altronde con la proposta di Peserico non vi saranno problemi di tempistica perché il superamento dei 30 giorni aggiuntivi determinerà il venire meno della delibera aggiuntiva adottata. Ricorda come la Regione ha promesso di essere molto veloce e di destinare al PAT di Rossano una corsia preferenziale.

Auspica non vi sia l'ostinazione della maggioranza a non accogliere i suggerimenti delle minoranze e del comitato e preannuncia il proprio voto favorevole alla variante al PRG qualora vengano votate le due proposte : la variante al PRG e l'emendamento, reso delibera autonoma.

La maggioranza accoglie la proposta delle minoranze e l'emendamento verrà posto al voto, immediatamente dopo la votazione della presente proposta di deliberazione quale punto a se stante dell'ordine del giorno con le opportune cautele che saranno inserite in modo tale da condizionare la validità della deliberazione.

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione **che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 15**, legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti.

immediatamente in salvaguardia con gli stessi limiti e divieti per le aree di tutela, di rispetto e di protezione indicati del presente articolo. L'adeguamento avverrà in maniera dinamica senza con ciò costituire variante al PAT

Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stalle di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

Per gli usi idrotermali e idroproduttivi, l'utilizzazione deve avvenire secondo i disposti della normativa vigente e previa autorizzazione del Genio Civile.

Cons. PESERICO CLEMENTE

Cons. BERTON DAVIDE

Cons. MARTINI MORENA

Cons. GUARISE GIUSEPPE

Dejben
Fulvio B...
Maria Montini
Giuseppe Guarise 3

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. **952** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **30/10/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **30/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

COPIA USO WEB